



**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

per gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nei territori della Regione Campania

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
OCDPC N. 649 DEL 11 MARZO 2020**

**Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania**

---

**Linee Guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria  
delle domande di accesso alle prime misure  
economiche di immediato sostegno al tessuto  
sociale e per l'immediata ripresa delle attività  
economiche e produttive**

---

**Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020  
dichiarazione dello stato di emergenza**

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  
n 649 del 11 marzo 2020**

<b>Contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa</b>	<b>3</b>
1. Ambito di applicazione	3
2. Presupposti per la concessione del contributo	3
3. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	5
4. Istruttoria delle istanze di contributo	6
5. Liquidazione e rendicontazione degli interventi	6
6. Controllo da parte del commissario delegato	8
7. Rimodulazione del piano	8
8. Decadenza e revoca del contributo	8
9. Tutela della privacy	9
10. Obblighi di pubblicazione	9
11. Rinvio	9
<b>Contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive</b>	<b>10</b>
1. Ambito di applicazione	10
2. Presupposti per la concessione dei contributi	10
3. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	13
4. Istruttoria delle istanze di contributo	13
5. Liquidazione e rendicontazione degli interventi	14
6. Controllo da parte del commissario delegato	16
7. Rimodulazione del piano	16
8. Decadenza e revoca del contributo	16
9. Tutela della privacy	17
10. Obblighi di pubblicazione	17
11. Rinvio	17

# **Contributo per l'abitazione principale, abituale e continuativa**

## **1. Ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, individuati con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23 luglio 2020, dovranno attenersi per l'erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania, di cui alla OCDPC 649 del 11.03.2020.

2. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze presentate dai privati utilizzando il Modello B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" allegato al Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23 luglio 2020; resta fermo che saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.

3. Sono in capo ai Soggetti Attuatori prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n. 649/2020, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.

4. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste nella OCDPC n. 649/2020.

## **2. Presupposti per la concessione del contributo**

1. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 649/2020 è riconosciuto nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania.

2. Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. Il contributo in oggetto è riconosciuto anche qualora sia possibile dimostrare l'effettiva dimora presso l'immobile danneggiato al momento dell'evento calamitoso, previa attestazione degli uffici comunali o esibizione di copia di fatture per utenze attive o quant'altro necessario a dimostrare l'effettiva abituale e continuativa fruizione dell'unità abitativa. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile, in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Soggetto Attuatore richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze), in assenza della quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Soggetto Attuatore deve dare comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

3. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eccezionali eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020.

4. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi. In particolare:

- 1) Le spese per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) come di seguito riportati:
  - a) elementi strutturali;
  - b) finiture interne ed esterne;
  - c) serramenti interni ed esterni;
  - d) impianti idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
  - e) impianti elettrico;
  - f) ascensori e montascale;
  - g) pertinenza (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. b));
  - h) aree e fondi esterni (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. c));
  - i) eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
  - j) prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi;
- 2) Le spese per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili per la fruibilità immediata dell'immobile, di seguito riportati:
  - a) arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici)
  - b) arredi della camera da letto;
- 3) Le spese in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per la ricostruzione in sito o in altro sito della Campania o per l'acquisto.

5. L'istanza di accesso al contributo è quella già presentata al Comune, utilizzando i modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. 2 del 23 luglio 2020, dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile appositamente delegato dagli altri comproprietari. La domanda può altresì essere stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo. Qualora la domanda sia stata presentata da uno dei comproprietari in assenza di delega o in assenza di rinuncia del proprietario, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione delle stesse.

In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

6. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti deliberato dall'assemblea.

Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di accesso al contributo.

7. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:

- a. Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 649/2020 rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. 2 del 23 luglio 2020;
- b. L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. 2 del 23 luglio 2020;

8. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto oppure che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

9. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:

- a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di una impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad una impresa;
- b. danni alle pertinenze, ancorchè distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- c. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
- d. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in tutto o in parte in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;
- e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g. danni ai beni mobili registrati.

10. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.

11. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett.a) della OCDPC 649/2020, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), salvo quanto previsto al successivo punto 4.5.

12. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 11.

14. Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata superi il massimale previsto, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo, potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziare nei limiti del contributo percepito.

### **3. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico**

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. a), della OCDPC 649/2020, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

## 4. Istruttoria delle istanze di contributo

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 30 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati al Decreto n. 2 del 23 luglio 2020.

3. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato e ai beneficiari.

Il mancato riscontro nei termini previsti equivale a formale **rinuncia** ai contributi in oggetto.

4. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente e del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto.

5. Qualora l'importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori, per entrambe le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sia superiore all'importo assegnato per gli interventi di cui dall'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 649/2020, pari ad € 1.863.126,56, **il Commissario provvederà a rideterminare l'importo di ogni singolo contributo rapportandolo alle cifre disponibili.**

## 5. Liquidazione e rendicontazione degli interventi

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla determinazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) recante data successiva al 21 dicembre 2019 (incluso), debitamente quietanzata (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciata secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.

- le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione dell'operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "OCDPC 649/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)";
2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa per interventi da effettuare devono essere intestati al richiedente.
  3. Le fatture delle spese già sostenute dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
  4. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso del contributo rilasciata dagli altri proprietari.
  5. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
    - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
    - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
    - In caso di RI.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
    - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
  6. I beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di tre mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.
  7. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
  8. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
  9. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.
  10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è rideterminato in funzione della spesa ammissibile documentata.
  11. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
  12. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
  13. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "OCDPC 649/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

14. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Regione Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 649/2020  
Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli

15. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.

16. I Soggetti Attuatori, **entro 30 giorni** dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.

17. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6200 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

## 6. Controllo da parte del commissario delegato

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.

2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

## 7. Rimodulazione del piano

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.

2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel Piano, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

## 8. Decadenza e revoca del contributo

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.

2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di seguito riportati:

- ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della concessione del contributo;
- consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;
- non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altre agevolazioni fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;

- non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico etc. con riferimento ai lavori oggetto della presente domanda;
- comunicare l'eventuale indennizzo assicurativo percepito, restituendo al Commissario Delegato la quota di contributo eccedente l'importo massimo riconoscibile.

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.

4. Nei casi di revoca del contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

## 9. Tutela della privacy

1. Titolare del Trattamento è il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 649/2020, con sede in Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli.

2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

## 10. Obblighi di pubblicazione

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.

2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella sezione *Commissario Delegato > Eventi Dicembre 2019 - OCDPC 649-2020* del sito <http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

## 11. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 649/2020 ed alla legge 241/90.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.

# **Contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive**

## **1. Ambito di applicazione**

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, individuati con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23 luglio 2020, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania, di cui alla OCDPC 649 del 11.03.2020.
2. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze presentate dai privati utilizzando il Modello C1 "Riconoscimento dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" allegato al Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23 luglio 2020; resta fermo che saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.
3. Sono in capo ai Soggetti Attuatori prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n. 649/2020, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
4. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste nella OCDPC n. 649/2020.

## **2. Presupposti per la concessione dei contributi**

1. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 649/2020 è riconosciuto ai fini della immediata ripresa dell'attività economica o produttiva compromessa a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della regione Campania.
2. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eccezionali eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020.
3. La domanda di contributo deve essere stata debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti agli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020.
4. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la domanda sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), condizione di ammissibilità della domanda è la produzione da parte del richiedente della dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo. Qualora la domanda sia stata presentata in assenza di tale rinuncia, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa.
5. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:

- a. Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto economico e produttivo ex art. 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 649/2020 rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. 2 del 23 luglio 2020;
- b. L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. 2 del 23 luglio 2020;

6. Per l'accesso ai contributi i Soggetti Attuatori devono acquisire la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati dagli istanti, che devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda:

- a. costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
- b. essere in possesso di partita IVA;
- c. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d. non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e. regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f. assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g. dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), può essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

7. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su impianti produttivi danneggiati e su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi. In particolare:

- 1) Le spese per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) come di seguito riportati:
  - a) elementi strutturali;
  - b) finiture interne ed esterne;
  - c) serramenti interni ed esterni;
  - d) impianti idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
  - e) impianti elettrico e per allarme;
  - f) impianti citofonico, reti dati LAN;
  - g) ascensori e montascale;
  - h) pertinenza (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. a));
  - i) aree e fondi esterni (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. b));
  - j) eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
  - k) prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi;
- 2) Le spese per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature, il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili, le spese per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici, le spese per la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

- 3) Le spese in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto.
8. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.
9. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
- danni alle pertinenze, ancorchè distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
  - danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
  - danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;
  - danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
  - danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
  - danni ai beni mobili registrati, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
  - prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.
10. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
11. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell'impresa.
12. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett.b) della OCDPC 649/2020, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila), salvo quanto previsto al successivo punto 4.5.
13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 12;
14. Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
15. Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.

16. I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui ai precedenti punti 14 e 15, nonché alle necessarie comunicazioni agli imprenditori ammessi all'istruttoria.

17. Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata superi il massimale previsto, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo, potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziare nei limiti del contributo percepito.

### 3. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. b), della OCDPC 649/2020, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

### 4. Istruttoria delle istanze di contributo

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 30 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati al Decreto n. 2 del 23 luglio 2020.

3. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

Il mancato riscontro nei termini previsti equivale a formale **rinuncia** ai contributi in oggetto.

4. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente e del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto.

5. Qualora l'importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori, per entrambe le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sia superiore all'importo assegnato per gli interventi di cui

dall'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 649/2020, pari ad € 1.863.126,56, il **Commissario provvederà a rideterminare l'importo di ogni singolo contributo riportandolo alle cifre disponibili.**

## 5. Liquidazione e rendicontazione degli interventi

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla determinazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) recante data successiva al 21 dicembre 2019, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
- le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione dell'operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "OCDPC 649/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. b)";

2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati all'impresa richiedente.

3. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:

- In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
- In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
- In caso di RI.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
- In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

4. Nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, i Soggetti Attuatori dovranno dare atto di aver acquisito tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda, con particolare riferimento al possesso dei seguenti requisiti dichiarati nella domanda di contributo:

- a. costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
- b. essere in possesso di partita IVA;
- c. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o

- deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d. non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  - e. regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
  - f. assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
  - g. Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi, contributi o agevolazioni fiscali, si rimanda al paragrafo 3.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva da parte degli istanti, il Soggetto Attuatore dovrà dare atto di tale modalità di acquisizione nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, indicando anche eventuali verifiche effettuate del possesso di tali requisiti.

5. I beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di tre mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.

6. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.

7. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.

8. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.

9. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è rideterminato in funzione della spesa ammissibile documentata.

10. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.

11. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta. nonché di quanto indicato al punto 4.

12. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "OCDPC 649/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. b)", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

13. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

*Regione Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 649/2020  
Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli*

14. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.

15. I Soggetti Attuatori, entro 30 giorni dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.

16. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6200 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

## **6. Controllo da parte del commissario delegato**

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.

2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

## **7. Rimodulazione del piano**

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.

2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel Piano, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

## **8. Decadenza e revoca del contributo**

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.

2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di seguito riportati:

- ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della concessione del contributo;
- consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;
- non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altre agevolazioni fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;
- non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico etc. con riferimento ai lavori oggetto della presente domanda;
- comunicare l'eventuale indennizzo assicurativo percepito, restituendo al Commissario Delegato la quota di contributo eccedente l'importo massimo riconoscibile.

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.

4. Nei casi di revoca del contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

## 9. Tutela della privacy

1. Titolare del Trattamento è il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 649/2020, con sede in Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli.

2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

## 10. Obblighi di pubblicazione

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.

2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Campania e nella sezione *Commissario Delegato > Eventi Dicembre 2019 - OCDPC 649-2020* del sito <http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

## 11. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 649/2020 ed alla legge 241/90.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.